



Ente d'Ambito Territoriale Ottimale n.4
“Lazio Meridionale – Latina”
Servizio Idrico Integrato

Regolamento per la costituzione e funzionamento
dell'Ufficio di Presidenza
(art. 6bis - Convenzione di Cooperazione)

Approvato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti Deliberazione n. 3/2003
come modificato dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti Deliberazione n. 4/2020

Art. 1
(Disposizioni generali)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dell'Ufficio di Presidenza, per tutte le questioni inerenti il Servizio Idrico Integrato (di seguito denominato S.I.I.) dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 (di seguito denominato A.T.O. n.4). L'Ufficio di Presidenza è organo consultivo, propositivo e di supporto del Presidente della Provincia Coordinatrice d'Ambito e della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O.N 4.

Art. 2
(Composizione dell'Ufficio di Presidenza)

1. Ai sensi dell'Art.6 bis della Convenzione di Cooperazione, regolante i rapporti tra gli Enti locali ricadenti nell'A.T.O. n. 4, è costituito l'Ufficio di Presidenza così composto:
 - Dal Presidente della Provincia Coordinatrice d'Ambito e Presidente dell'EGATO che la presiede;
 - Dal Sindaco del Comune di Latina o suo delegato Assessore o Consigliere;
 - Da 7 (sette) Sindaci designati ed eletti dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. N. 4. con le modalità di cui all'art. 5.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco può partecipare alle sedute un consigliere o assessore da lui delegato.
3. La Segreteria Tecnica Operativa, di seguito denominata S.T.O., provvede ai compiti di verbalizzazione delle sedute nonché a quelli istruttori e di formalizzazione degli atti dell'Ufficio di Presidenza, che si avvale per la propria organizzazione e funzionamento, dei mezzi, delle strutture e delle risorse umane e strumentali della medesima S.T.O..

Art. 3
(Compiti ed attribuzioni)

1. L'Ufficio di Presidenza, su convocazione del Presidente della Provincia secondo le forme ed i termini di cui al successivo comma, esamina tutte le questioni inerenti il servizio idrico integrato proponendo gli argomenti per le determinazioni di competenza del Presidente della Provincia coordinatrice d'Ambito o delle Conferenze dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. N. 4;
In particolare si occupa:
 - a) delle problematiche connesse all'attuazione del Piano d'Ambito e al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo dell'A.T.O.;
 - b) di argomenti che comunque coinvolgono gli interessi e la tutela delle risorse idriche ed ambientali dell'A.T.O.;
 - c) di conoscere le aspettative delle popolazioni, intese anche come Utenti e Consumatori, e la qualità dei Servizi resi dal Gestore in ciascuna delle specifiche realtà locali;
 - d) di approvare il Piano Triennale dei fabbisogni di personale della Segreteria Tecnico Operativa secondo la dotazione organica approvata dall'Ente ed in conformità a quanto sancito con la Deliberazione della Conferenza dei Sindaci n. 2 del 19 febbraio 2003.
2. Il Presidente della Provincia di Latina, ai sensi del precedente comma, convoca l'Ufficio di Presidenza, di norma, con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
La convocazione dovrà contenere:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della seduta;
 - b) gli argomenti all'O.d.G.;
 - c) la eventuale documentazione per estratto o, se del caso, per copia fedele della documentazione sulla quale l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad esprimersi. Le sedute dell'Ufficio di Presidenza sono valide con la presenza del Presidente e della metà dei suoi componenti ed i pareri non unanimi sono espressi a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente, anche su richiesta motivata di 1 (uno) componente, convoca l'Ufficio di Presidenza, ponendo all'O.d.G. gli argomenti contenuti nella richiesta.
4. E' in facoltà del Presidente incaricare i componenti dell'Ufficio di Presidenza di curare specifiche problematiche emergenti in sede locale, concernenti il S.I.I..
A tal fine, per consentire la più ampia conoscenza della qualità del servizio offerto e programmato, i membri dell'Ufficio di Presidenza promuovono, d'intesa con il Presidente, e il supporto della S.T.O., incontri fra i

Sindaci interessati alle medesime problematiche, riferendo degli esiti e dei risultati al Presidente medesimo.

Art. 4
(Durata in carica)

1. I membri eletti all'Ufficio di Presidenza durano in carica per tutta la durata del mandato del Presidente della Provincia. Essi decadono, altresì, dall'incarico in ogni caso di perdita della qualità di Sindaco e dopo tre assenze ingiustificate consecutive.
2. Il Presidente della Provincia di Latina, entro 3 (tre) mesi dal suo insediamento, convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e pone all'ordine del giorno il rinnovo dei membri eletti dell'Ufficio di Presidenza.
3. I membri elettivi decaduti, sono rieletti nella prima seduta utile della Conferenza con le stesse procedure di cui all'art.2.

Sino alla loro rielezione l'Ufficio di Presidenza è validamente costituito con la presenza del Presidente e di almeno 3 (tre) membri.

Art. 5
(Le operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto sono dirette dal Presidente con l'ausilio di due Sindaci scrutatori, da lui indicati e con il supporto della S.T.O..
La seduta per l'elezione dei 7 (sette) membri dell'Ufficio di Presidenza è valida quando sia presente la maggioranza assoluta degli Enti Locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza in proporzione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale ISTAT.

VOTAZIONE - Vengono contrassegnate, per l'elezione dei 7 (sette) Sindaci rimanenti, 1 (una) o 2 (due) o 3 (tre) preferenze su una scheda contenente tutti i Comuni componenti l'A.T.O. n.4. Risulteranno eletti i primi 7 (sette) Sindaci che avranno riportato il maggior numero di preferenze, ottenuto dalla somma degli abitanti rappresentati da ciascun Sindaco votante. In caso di parità di preferenze, così calcolate, risulta eletto il Sindaco anagraficamente più anziano. Qualora uno o più elettori, nel corso delle votazioni, votassero per un numero di preferenze superiori a quelle consentite, il voto è dichiarato nullo. In caso di esito infruttuoso o parzialmente infruttuoso delle votazioni, si procede a nuova elezione dei membri rimanenti da eleggere nella stessa seduta e, persistendo l'esito negativo, nelle successiva seduta utile della Conferenza dei Sindaci.

Al termine delle votazioni, il Presidente ne proclama l'esito e l'Ufficio di Presidenza diviene operativo. Al termine delle operazioni di voto e dopo la proclamazione degli eletti saranno conservate a norma di legge presso la STO le schede elettorali.

Art. 6
(Indennità)

(abrogato)

Art. 7
(Norma finale)

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme regolanti il funzionamento degli Organi Collegiali in vigore presso la Provincia, se ed in quanto applicabili.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'A.T.O. N. 4, ed è valido ed efficace, salvo eventuali modificazioni e/o integrazioni o sostituzione parziale o totale.